

Penale Sent. Sez. 3 Num. 47282 Anno 2019

Presidente: LIBERATI GIOVANNI

Relatore: CORBO ANTONIO

Data Udiienza: 02/10/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto da

██████████, nato a ██████████

avverso la sentenza in data ██████████ della Corte d'appello di Milano

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Corasaniti, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito, per il ricorrente, l'avvocato ██████████ in sostituzione dell'avvocato ██████████ che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data ██████████, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano che aveva dichiarato la penale responsabilità di ██████████ per il reato di cui all'art. 29-quattordecies, comma 4, lett. b), d.lgs. n. 152 del 2006, per scarichi effettuati nelle date del 18

AM

2. Infondate sono le censure esposte nel primo motivo, che contestano l'affermazione della sussistenza del reato, deducendo che la riferibilità dei reflui all'azienda amministrata dall'imputato è stata ritenuta sulla base di una mera presunzione, contrastante anche con la diversità del dato della concentrazione di "nichel" nel campione prelevato il 18 settembre 2015 rispetto a quello rilevabile in relazione ai reflui derivanti dall'ordinario processo produttivo, e che, in ogni caso, la condotta è irrilevante perché occasionale.

2.1. Va in primo luogo evidenziato che la riferibilità dei reflui accertati mediante il controllo del 18 settembre 2015 alla azienda del ricorrente è correttamente motivata.

La sentenza impugnata osserva che il campione, sebbene prelevato da un pozzetto dove confluivano solo acque domestiche provenienti dai servizi igienici, è univocamente indicativo della natura industriale dello scarico, in ragione della percentuale elevata dei valori di "nichel", non solo incompatibili con i valori della produzione del metabolismo umano o di attività domestiche, ma specificamente relativi alla sostanza trattata dal ciclo di produzione dell'azienda del ricorrente.

I rilievi svolti nel ricorso, in particolare anche quelli concernenti la mancata individuazione del percorso delle sostanze dal ciclo produttivo al pozzetto nonché quelli relativi alla diversità del dato della concentrazione di "nichel" nel campione prelevato il 18 settembre 2015 rispetto a quello rilevabile in relazione ai reflui derivanti dall'ordinario processo produttivo dell'azienda di cui l'imputato è titolare, non evidenziano alcuna lacuna, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata. Invero, gli elementi acquisiti evidenziano che nel condotto di scarico per la pubblica fognatura erano presenti reflui i quali, da un lato, contenevano valori di "nichel" certamente non riconducibili alla produzione del metabolismo umano o da attività domestiche, e, dall'altro, erano in violazione delle prescrizioni della autorizzazione integrata ambientale proprio perché recanti una elevata concentrazione di quella sostanza, il "nichel", derivante dall'ordinario ciclo di produzione industriale dell'azienda del ricorrente, relativa all'attività di trattamenti galvanici. Non va trascurato, inoltre, che concentrazioni di "nichel" superiori a quelle consentite, ma inferiori a quelle connesse all'ordinario ciclo di produzione dell'attività possono essere accettabilmente spiegate, come osservato in modo puntuale dal giudice di primo grado, siccome prodotto dell'attività di lavaggio dei pezzi, quando vengono passati da una vasca all'altra.

Deve perciò concludersi che la sentenza impugnata ha affermato sulla base di presupposti fattuali certi e di argomentazioni logiche non incongrue, sullo schema, quindi, di un corretto ragionamento indiziario, che il ricorrente abbia effettuato scarichi di reflui generati dall'attività della sua impresa nella pubblica fognatura,

18 settembre 2015 ed il 27 gennaio 2016) a breve distanza di tempo e nonostante i controlli *medio tempore* effettuati.

4. Alla complessiva infondatezza delle censure segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 02/10/2019